

Proc. N. 25194/08 mod. 21 R.G. nr.
Proc. N. 4728/03+9366/08 R.G. GIP

GIUSTIZIA, EX. DIR. ...
CANTIERI ...
D. ...
L. ...
12. 11. 2011

TRIBUNALE DI MILANO
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari



Il Giudice,

sulla richiesta di procedere alla distruzione dei rapporti informativi concernenti la persona offesa Dal Toso Oliviero e di quelli oggetto di imputazione a Mancini Marco; sentire le parti e il PM

osserva

1) Dossier c.d. Dal Toso (pratica Z0032300)

Preliminarmente va chiarito un aspetto fondamentale. L'articolo 240 c.p.p., impone la distruzione dei "*documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni*". Cioè la norma, nella sua fattispecie astratta, ipotizza che vi sia una raccolta di informazioni vere (o tali ritenute da chi le raccoglie) ottenute con metodi illegali e che queste informazioni poi confluiscono in un elaborato. D'altronde, è a tutti noto - perché lo ha detto la stessa Corte costituzionale con sentenza n. 173 del 2009 - che il diritto soggettivo assoluto, tutelato dall'articolo 240 c.p.p., è la riservatezza delle persone. Cioè si vuole impedire che fatti concernenti la vita privata delle persone possano essere captate con modalità illecite e divulgati senza il consenso (o anzi contro) del soggetto interessato.

Detto questo, vediamo in cosa consiste la pratica Z0032300, nella sezione che riguarda la persona di Oliviero Dal Toso.

OMISSIS

OMISSIS

Insomma, al di là di poche notizie inscindibili dal contesto, la pratica altro non è che l'esito della giustapposizione di dati "aperti" e pretese notizie false, diffamatorie e calunniose¹. Il che vuole dire che siamo al di fuori dall'ambito di applicazione dell'articolo 240 c.p.p. . La distruzione del report non costituisce protezione del diritto alla riservatezza di Dal Toso, ma soppressione della prova di gravi reati consumati contro il predetto, che nulla hanno a che vedere con la raccolta illegale di informazioni.

Il rapporto va restituito al Pm il quale, per quanto di competenza dello scrivente, potrà farne libero uso anche come notizia e prova di reato ai danni del Dal Toso.

2) Dossier imputati a Mancini Marco

Va prima di tutto chiarito un ulteriore problema preliminare: perché possa avere seguito la procedura di distruzione, è necessario che lo scrivente sia in grado di affermare la sussistenza dei presupposti per attivare la procedura medesima e cioè che effettivamente il materiale acquisito consti di documenti formati mediante la raccolta illegale di informazioni.

Nel fare ciò, lo scrivente incontra una serie di limiti che derivano dal carattere accessorio e strumentale (al processo) della presente procedura incidentale.

Prima di tutto va evidenziato che, nella sua fisiologia, la procedura di cui all'articolo 240 c.p.p. dovrebbe trovare luogo nella fase delle indagini. Ove ciò non avvenga, come nel caso di specie (a causa della estrema complessità della vicenda), è chiaro che lo scrivente non può non tenere conto dell'esito del giudizio di merito (in qualunque sua fase) - che abbia avuto ad oggetto proprio la illiceità o meno dei dossier interessati dalla procedura - che sia stato già svolto. In altre parole, la procedura incidentale non potrà discostarsi da quanto accertato nel processo principale, pena la potenziale generazione di un contrasto di decisioni interno, privo di rimedio.

In secondo luogo, è evidente che la procedura di cui all'articolo 240 c.p.p. non può essa stessa trasformarsi nel processo di merito. L'adozione della procedura dell'incidente probatorio è rivolta alla formazione in contraddittorio della "prova" costituita dal verbale di distruzione e non certo alla verifica della ipotesi accusatoria relativa alla genesi dei documenti di cui si chiede la distruzione.

¹ A ciò consegue che, ove gli imputati - protagonisti del report - avessero a ripetere il contenuto di tali notizie in dichiarazioni formalmente rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, dovrebbero quantomeno essere formalmente indagati per il reato di calunnia.

Ciò posto, in molti casi - nel presente procedimento - si contesta recisamente la correttezza della ricostruzione dell'accusa, o affermando che notizie di asserita origine illegale erano disponibili su fonti aperte, o contestando che le stesse siano notizie e non semplici "bufale", o variamente argomentato sulla natura e disponibilità delle notizie medesime.

Ebbene, in questi casi, lo scrivente non ha strumenti per risolvere il contrasto:

- non è certo possibile svolgere, in questa sede, una istruttoria dibattimentale parallela a quella che dovrebbe eventualmente avere luogo nel processo, dando ingresso alle prove a difesa;
- non è neppure possibile decidere definitivamente sulla base dei soli atti di indagine, giacché questo equivarrebbe ad imporre - *ex lege* e senza benefici - una sorta di abbreviato "parziale" a tutti gli imputati;
- non è neppure vero - come sostiene la Corte costituzionale, che evidentemente non può conoscere gli atti di questo processo nel loro contenuto concreto - che *"l'inserimento nel verbale della descrizione delle circostanze relative all'attività asseritamente illecita di cui sopra"*, con inclusione dei *"dati conoscitivi sulla natura e sulle caratteristiche formali dei documenti, supporti ed atti (con esclusione, ai sensi del comma 6, di ogni riferimento alle informazioni in essi contenute)...* in correlazione alle circostanze di luogo, di tempo e di contesto della loro acquisizione", possa mettere il giudice del merito nella condizione di trarre elementi di giudizio sulla liceità dei comportamenti degli imputati. In molti casi, la distruzione del dossier implica un'affermazione implicita, definitiva e non più verificabile, sulla esistenza di illecita raccolta di informazioni e cioè su uno degli elementi costitutivi oggettivi dei reati contestati. Questo accade perché, in questi innumerevoli casi (tra cui rientrano, sicuramente, tutti i dossier attribuiti a Mancini), la dimostrazione della illiceità (o della esistenza stessa) o meno di tale raccolta non può prescindere dal contestuale esame del contenuto specifico della notizia; cioè da quel contenuto che la Corte costituzionale continua a dire che non può essere in alcun modo documentato. Tanto per capire, se si addebita a Tizio di avere fornito un appunto con scritto che Mevio è appartenente ai servizi segreti iraniani e la difesa contesta che vi sia reato, sostenendo che Mevio non è affatto quel che si dice e che quindi la notizia è falsa o inventata, la distruzione di quell'appunto e del suo contenuto impedisce definitivamente di verificare se la ipotesi accusatoria fosse fondata o no. E' del tutto inutile stendere un verbale che dettagliatamente dica dove, come e quando Tizio avrebbe fornito quell'appunto al correo o che forma e colore avesse quell'appunto. Il documento è illecito solo se Mevio è veramente dei servizi iraniani e questa circostanza rientra tra quelle in possesso riservato delle Istituzioni italiane; il documento è lecito (ai fini dell'articolo 240 c.p.p.) se riporta fandonie, invenzioni o notizie già note e non protette. Questa scelta può essere fatta solo all'esito del giudizio e con piena esplicitazione dei diritti delle difese e non può essere risolta dallo scrivente, nell'ambito di una procedura incidentale come la presente.

In definitiva, ove vi sia contestazione circa la presenza di *"documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni"* ed ove la prova positiva o negativa di tale circostanza non possa prescindere dall'esame del contenuto della notizia riportata, non è possibile procedere a procedura di distruzione.

Fatta questa premessa, la situazione del dossier addebitati a Mancini - correttamente rappresentata nella memoria difensiva - è la seguente:

- esistono tre "notizie" per le quali il GUP - in udienza preliminare - ha pronunciato sentenza per insussistenza del fatto. Qui non esiste alcun dubbio che lo scrivente non possa sovvertire la valutazione del giudice

naturale del fatto. Quindi non siamo di fronte a documenti formati mediante illegale raccolta di informazioni;

- esistono dieci "notizie" che il GUP ha ritenuto inconoscibili perché coperte da segreto di Stato. La situazione, in questo caso, è esattamente identica a quella sopra, se pure per diverse ragioni. A prescindere dal fatto che lo scrivente possa condividere o meno la modalità con cui il GUP ha, prima, posto e poi interpretato la declaratoria relativa al segreto di Stato², rimane che - nel giudizio di merito - la veridicità o meno delle notizie non ha potuto essere accertata in contraddittorio. Fino a quando la situazione rimarrà tale, non si può procedere a distruzione in quanto indimostrato (e indimostrabile) il presupposto del documento formato mediante raccolta illegale di informazioni;
- esistono venti "notizie" per le quali Mancini è stato prosciolto in quanto comunque non autore della eventuale illegale raccolta. Queste notizie sono state, prima di tutto, poste a confronto con il patrimonio conoscitivo del SISMI (allora così denominato), onde verificare se l'affermata provenienza illecita avesse origine tra le carte del servizio. Ebbene, questa ipotesi - sempre all'esito della udienza preliminare - è stata esclusa o perché si trattava di notizie di discussa veridicità (es. prat. 20042101), o perché si trattava di notizie non in possesso del servizio o perché le notizie riportate nei documenti attribuiti a Mancini - pur avendo elementi di contatto con il patrimonio di conoscenza del servizio - non presentavano alcuna sovrapponibilità sostanziale con notizie provenienti dal servizio medesimo. Ora, è anche vero che lo scrivente - già nella fase della indagini - aveva prospettato altra situazione e cioè che dette notizie non provenissero affatto dagli archivi del servizio, ma da relazioni personali che Mancini (o chi per lui) poteva avere coltivato nell'ambito delle sue relazioni istituzionali e strumentalizzato ai fini del reato. Nondimeno va dato atto che questa possibilità non è stata neppure presa in considerazione del GUP, il quale ha ritenuto che le notizie in oggetto - le quali, si ripete, non sono nel patrimonio documentale e personale del servizio³ - non potessero essere frutto del contributo di Mancini e originare da archivi riservati italiani. A questo punto, quindi, dobbiamo dire che ci troviamo di fronte a rapporti formati con notizie di cui non si conosce la provenienza soggettiva e che non trovano esatta sovrapponibilità con il patrimonio conoscitivo del SISMI⁴. Ciò è troppo poco per ritenere che integrato il presupposto della raccolta di illegale di informazioni.

In definitiva, anche i rapporti contenenti le notizie addebitate al Mancini - secondo la ipotesi accusatoria - non possono essere oggi distrutti e vanno restituiti al PM, il quale ne potrà fare l'uso processuale che ritiene.

p.q.m.

visto l'articolo 240 c.p.p.

² E a prescindere dalla ulteriore, significativa, circostanza che anche tali notizie sono state oggetto di verifica - regolarmente negativa - da parte del SISMI, cosicché il segreto è stato posto su notizie che il custode del segreto afferma non essere sue (!).

³ O, almeno, tanto ha riferito il servizio e verifiche autonome non sono certo possibili in questa sede.

⁴ La difesa Mancini - ad esempio rispetto alla Operazione Pinolo - ha posto in luce come gli aspetti di parziale coincidenza con le notizie in possesso del servizio non sono intrinsecamente significativi, giacché la coincidenza può riferirsi anche a fatti disponibili pure su fonti aperte.

respinge la richiesta di distruzione in relazione ai documenti in oggetto e ne dispone la restituzione al PM.



Milano, 25 ottobre 2010

Il Giudice
dr. Giuseppe Merliani